

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali

depersonale@pec.ispettorato.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato /IGOP

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ipotesi di Accordo integrativo per il personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021, trasmesso da codesto Ispettorato ai fini dell'accertamento congiunto previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

In relazione all'articolo 2 "Retribuzione di risultato", desta perplessità quanto previsto al punto n. 1 circa l'attribuzione della maggiorazione della retribuzione stessa, in caso di parità, alle "professionalità che nell'anno precedente non abbiano conseguito la maggiorazione", considerata la logica meritocratica cui è ispirato l'art. 28, CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, che prevede tale differenziazione.

Inoltre, rispetto a quanto stabilito nell'articolo 3 "Incarichi di reggenza ad interim e attribuzione del relativo trattamento economico" circa il computo del periodo di svolgimento della procedura di interpello finalizzata all'assegnazione dell'incarico ad interim, ai fini della corresponsione della maggiorazione prevista per tale tipologia di incarico, nel condividere le perplessità già espresse in merito dal collegio dei revisori (nel verbale n. 20/2022) e dal Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP nella nota allegata, si chiede di espungere dal testo la clausola di cui trattasi in sede di sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Infine, suscita perplessità anche la previsione di cui alla lettera B dell'articolo 7 "Criteri, risorse e limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del CCNL 9 marzo 2020". Ciò, per gli effetti distorsivi nell'applicazione dell'art. 30 del CCNL citato, che potrebbero derivare basandosi sulla residenza del dirigente, anziché sulla distanza "tra diverse sedi della stessa amministrazione", nel determinare la misura degli incentivi in parola.

Ciò posto, vista anche l'allegata nota del Ministero dell'Economia e Finanze/IGOP n. 266610 del 09/12/2022, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame, possa avere ulteriore corso, alle condizioni indicate.